

ACCORDO TERRITORIALE DECENTRATO
(ex art. 2, comma 3 legge 431/98)

Per i seguenti Comuni confinanti con la città metropolitana di Reggio Calabria (in ordine alfabetico) : Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni-

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ossequio al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017, è consentito alle parti di stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, c. 1 della predetta legge, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 2. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'art. 2 comma 3 della legge 431/98, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti.

A tale scopo

Le Associazioni della proprietà :



U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede Provinciale
Via G. Tagliavia, 9 (Ang. Via P. Pellicano)
Tel. 0965.20501
89128 REGGIO CALABRIA
www.uppirc.it


TRA

FEDERPROPRIETA

Federazione Nazionale Proprietà Edilizia
Il presidente della Sez. Città' Metropolitana
Avv. Aldo de' Caridi

E

Le Associazioni dell'inquilinato:



Comune di Santo Stefano in Aspromonte
Numero Prot. 0002654 del 31-05-2018
Nome UPPI - UNIONE PICCOLI
PROPRIETARI IMMOBILIA
Ufficio UFFICIO SINDACO

PREMESSO CHE :

E' stata prodotta istanza al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con PEC del 13/05/2018 affinché vengano estese anche ai 12 Comuni confinanti con il Comune di Reggio Calabria, città metropolitana dall'anno 2016, le agevolazioni fiscali, non usufruibili al momento e fino ad autorizzazione ministeriale, già concesse ai Comuni confinanti con le città metropolitane di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e che pertanto in mancanza di autorizzazione ministeriale non sono applicabili le agevolazioni fiscali

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni e si propongono di favorirne l'allargamento agli immobili attualmente sfitti.

Le parti intendono avviare a soluzione il problema degli sfratti, in particolare quelli dovuti a morosità incolpevole promuovendo la trasformazione in nuovi contratti a canoni più sostenibili.

Le parti intendono ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.

Le parti riconoscono la necessità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo e sulla necessità che gli stessi siano riconosciuti solo ed esclusivamente a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.

Le parti convengono che sia assicurata continuità operativa allo strumento del fondo sociale finalizzato al contributo in conto affitto e alla riduzione della morosità incolpevole auspicando un incremento della relativa dotazione.

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della Proprietà e dei Conduttori.

Per i contratti non assistiti l'Attestazione di Rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso verrà rilasciata, in ossequio al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017 e sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalla parte richiedente, da parte di almeno una Organizzazione firmataria dell'Accordo sulla rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali-.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Criteri per la determinazione dei canoni di locazione

Ai sensi e con le finalità di cui all'art.2, comma 3 Legge 431/98 le parti, come sopra costituite, hanno individuato nei territori dei Comuni di Bagaladi, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio in Aspromonte, una sola area avente caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, tipologie edilizie, denominata : Zona A ;

Nei Comuni di Villa San Giovanni, di Motta San Giovanni, di Santo Stefano in Aspromonte, hanno individuato 2 zone, denominate zona A e zona B;

Zona A: comprende l'agglomerato urbano di Villa San Giovanni, di Motta San Giovanni, di Santo Stefano in Aspromonte;

Zona B: comprende la frazione Cannitello nel Comune di Villa S.G., la frazione Lazzaro nel Comune di Motta S.G., le località Mannoli e Gambarie nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte-.

All'interno delle predette aree le parti sociali individuano un valore minimo ed un valore massimo del canone di locazione, entro cui, i contraenti (locatore/conduttore) determinano il canone effettivo tenendo conto dei seguenti elementi, nel rispetto del valore massimo. Detti valori saranno considerati nel rispetto del valore massimo.

- tipologia dell'alloggio; (categoria catastale)
- stato manutentivo dell'alloggio; (necessitante o non, parzialmente necessitante di manutenzione)
- stato manutentivo dell'edificio; (necessitante o non, parzialmente necessitante di manutenzione)
- dotazioni tecniche; (ascensore, autoclave, riscaldamenti, condizionatori, impianto a metano etc.)
- pertinenze dell'alloggio; (posto auto scoperto, posto auto coperto, box auto, cantina, et.)
- presenza di spazi comuni; (corti, piazzali, impianti sportivi, aree a verde etc.)
- dotazione di mobilio; (parziale con soli elettrodomestici o totale)

2) -Con riferimento al D.P.R. 138/98, si definisce metro quadro utile:

a) -la superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni dei vani principali e di vani accessori a servizio diretto di quelli principali, quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili.

b) -la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, verande e simili, sarà computata nella misura:

-50% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A;

-25% qualora non comunicanti.

c) -la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura:



FEDERPROPRIETA
Federazione Nazionale Proprietà Edilizia
Il presidente della Sez. Città Metropolitana
Avv. Aldo de Caridi

Pieromaria Viora
U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede Provinciale
Via G. Tagliavia, 9 (Ang. Via P. Pellicano)
Tel. 0985.20501
89128 REGGIO CALABRIA
www.uppic.it

- del 30% fino a mq. 25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 15%, fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non comunicanti.

d) La superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, sarà computata come segue:

- 10% fino alla raggiunta superficie della abitazione complessivamente calpestabile al netto dei muri.
- 2% per la restante superficie, eccedente il limite di cui sopra.
- Per le abitazioni con superficie inferiore o pari a mq. 60 si applicherà una maggiorazione del 25% fino al limite di mq. 75-.

3) – Nella ZONA A di tutti i Comuni di cui al presente Accordo il canone di locazione effettivo è determinato dai contraenti fra un valore di € 2,00 per mq. mensile ed € 4,00 per mq. mensile.

Nella ZONA B dei Comuni di Villa S.G. e Motta S.G. il canone di locazione effettivo è determinato dai contraenti fra un valore di € 2,00 per mq. mensile ed € 5,00 per mq. mensile.

Per la definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite -a loro richiesta-dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi. In ogni caso il canone di locazione non potrà eccedere il valore massimo individuato per ogni singola zona o microzona, fatte salve le deroghe descritte al punto 4 del presente Accordo contraddistinte da * a), *b), * c)-.

4) -La determinazione del canone effettivo, ai sensi del comma 4 art. 1, D.M.L.P. del 5/3/99 pubblicato sulla G.U. del 22/3/99 terrà conto dei seguenti parametri:

A) -TIPOLOGIA: nella determinazione del canone effettivo si applicherà il valore minimo all'appartamento se di categoria A/4; un valore medio se di categoria A/3; il valore massimo se di categoria A/2 . Gli alloggi situati in stabili con oltre 3 piani senza ascensore, oppure situati a piano terra in stabili di oltre tre piani, subiranno una diminuzione del 10% del canone di locazione individuato.

B) -STATO MANUTENTIVO DELL' ALLOGGIO: nella determinazione del canone effettivo si applicherà il valore minimo se l'alloggio necessita di manutenzione generale; un valore medio se l'alloggio necessita di manutenzione parziale ; il valore massimo se l'alloggio non necessita di alcuna manutenzione-..

C) -STATO MANUTENTIVO DELL' EDIFICIO: nella determinazione del canone effettivo si applicherà il valore minimo se l'edificio necessita di manutenzione generale; un valore medio se l'edificio necessita di manutenzione parziale; il valore massimo se l'edificio non necessita di alcuna manutenzione-..

D) -DOTAZIONI TECNICHE (ascensore, riscaldamento e/o climatizzazione, dispositivi atti al superamento delle barriere architettoniche, antifurto, antiscasso, pannelli solari, predisposizione e/o allaccio alla rete metanifera, caldaia a gas, autoclave, altre dotazioni tecniche); nella valutazione del canone effettivo si applicherà il valore minimo in assenza di elementi ; un valore medio in presenza di un elemento; il valore massimo in presenza di più di un elemento-.

E) -PERTINENZE (cantina, box auto, terrazzo –esclusivo pro-quota, posto macchina scoperto, posto macchina coperto, etc.) : nella valutazione del canone effettivo si applicherà il valore minimo in assenza di elementi ; un valore medio in presenza di un elemento; il valore massimo in presenza di più di un elemento.

FEDERPROPRIETÀ

Federazione Nazionale Proprietà Edilizia

Il presidente della Sez. Città' Metropolitana

Avv. Aldo de Caridi



Queer



Provervi Vich
U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede Provinciale
Via G. Tagliavia, 9 (Ang. Via P. Pellicano)
Tel. 0965.20501
89128 REGGIO CALABRIA
www.uppirc.it

Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, l'esistenza dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica), l'opzione eventuale per la cedolare secca con rinuncia espressa di qualsivoglia aumento e/o variazione Istat, la superficie calpestabile, l'assenza di ascensore e se trattasi di piano terra, la zona in cui è situato l'immobile, la clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali (DLGS 196/2003), nonché la modalità di calcolo del canone di locazione.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DEI CONTRATTI TIPO, PER GLI USI TRANSITORI (Art. 5, comma 1, L. 431/98)

1) Il canone di locazione dei contratti transitori relativi ad immobili ricadenti nel Comune di Villa San Giovanni, n quanto Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila (13700), in ossequio all'art. 2, comma 2, del D.M. 16.01.2017, è definito all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee individuate dal presente Accordo, e può essere variato in aumento fino ad un massimo del 20% nei casi di mobilità lavorativa.

2) Per soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari e dei conduttori, si conviene che essi abbiano una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

Il contratto deve prevedere specifica clausola che individui particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori prevedendo specifica clausola, che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali, dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata, da inviarsi avanti la scadenza, nel termine stabilito nel contratto.

Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale, oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dell'art. 2, comma 1 della legge 431/98.

L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita dichiarazione, da allegare al contratto.

Le parti, come sopra costituite, adottano il contratto tipo approvato con D.M. 16/101/2017, la cui utilizzazione, come da modello allegato alla presente convenzione (Mod B.), costituisce esclusiva condizione per l'applicazione dei canoni determinati secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 431/98-.

Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo stato degli impianti, l'esistenza dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica), l'opzione eventuale per la cedolare secca, la superficie calpestabile, l'assenza di ascensore e se trattasi di piano terra, la zona in cui è situato l'immobile, la clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali (DLGS 196/2003), nonché la modalità di calcolo del canone di locazione-.

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI E I CONTRATTI TIPO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (Art. 5, comma 2, L. 431/98)

1) -Per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede, si conviene, che i contratti di locazione possano essere sottoscritti o sin dal singolo studente, o da gruppi di studenti universitari fuori sede, o dalle Aziende per il diritto allo Studio, qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).

2) -I canoni di locazione, sono definiti sulla base della fasce di oscillazione per aree omogenee, stabilite negli accordi territoriali di cui al presente accordo.

Le parti, come sopra costituite, adottano il contratto tipo approvato con D.M. 16/01/2017, la cui utilizzazione, come da modello allegato alla presente convenzione (Mod. C) costituisce esclusiva

FEDERPROPRIETÀ

Federazione Nazionale Proprietà Edilizia

Il presidente della Sez. Citta' Metropolitana

Avv. Aldo de Capridi



Queen



Picciornu Sidri
U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede Provinciale
Via G. Tagliavia, 9 (Ang. Via P. Pellicano)
Tel. 0965.20501
99128 REGGIO CALABRIA

condizione per l'applicazione dei canoni determinati secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 431/98-.

Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo stato degli impianti, l'esistenza dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica), l'opzione eventuale per la cedolare secca, la superficie calpestabile, l'assenza di ascensore e se trattasi di piano terra e la zona in cui è situato l'immobile, la clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali (DLGS 196/2003), nonché la modalità di calcolo del canone di locazione-.

LE ASSOCIAZIONI DELLA PROPRIETA':



U.P.P.I.
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Sede Provinciale
Via G. Tagliavia, 9 (Ang. Via P. Pellicano)
Tel. 0965.20501
89128 REGGIO CALABRIA
www.uppirc.it

Personi Neri
Munier

FEDERPROPRIETA'
Federazione Nazionale Proprietà Edilizia
Il presidente della Sez. Città Metropolitana
Avv. Aldo de Caridi

[Signature]

LE ASSOCIAZIONI DELL'INQUILINATO

Conia PE
Av. M



IL PRESENTE ACCORDO È SOTTOSCRITTO NEL COMUNE DI

ADDI' _____,

VISTO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI
